



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice

nella causa iscritta al n. r.g. **6688/2015** promossa da:

**MUTO MONICA più altri 20 ricorrenti**, tutti ass. avv. W. Miceli, T. Spongia, F.  
Leido e S. Galleano;

**RICORRENTI**

contro

**MIUR**, in persona del Ministro *pro tempore*,

**RESISTENTE CONTUMACE**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2015, pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. (depositato contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c.) i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro di primo grado, affermando di essere insegnanti precari abilitati alla professione di docente in virtù di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; di essere attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, e dunque utilizzabili solo per le supplenze brevi; di aspirare ad essere inclusi nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive nell'ambito territoriale di Milano, valide per gli a.s. 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato del 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR; che il D.M. 253/2014 aveva previsto che i titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non potessero presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie e che il

Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015, aveva in parte annullato il predetto D.M.

Con riferimento alle esigenze cautelari, in relazione al *fumus boni iuris* evidenziavano l'illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie e in relazione al *periculum in mora* davano conto dell'imminente approvazione della legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione".

In particolare quest'ultima prevedrebbe l'assunzione a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/2016 dei vincitori presenti nella graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del MIUR n. 82/2012 e degli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

In sostanza, tutte le ragioni del *periculum*, venivano dai ricorrenti ricondotte all'imminente approvazione della legge di riforma del sistema scolastico.

Il ricorso non può essere accolto.

Il *periculum in mora* deve infatti essere, come noto, un pericolo attuale e concreto. Con ciò si intende non solo che il danno dedotto deve potenzialmente verificarsi in tempi brevi, ma anche che ci deve essere il pericolo concreto di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento ovvero di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

Ciò chiarito, nel momento di presentazione del ricorso, la legge *de qua* non era ancora stata approvata dal Parlamento.

Il 9 luglio 2015 il Parlamento ha approvato il disegno di legge proposto dal governo, che però deve ancora essere promulgato dal Presidente della Repubblica ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Ad oggi, dunque, non vi è un testo di legge in vigore la cui applicazione possa causare un danno grave ed irreparabile ai ricorrenti.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

L'assenza del *periculum in mora* esclude ogni analisi in questa sede cautelare dell'ulteriore requisito del cd. *fumus boni iuris*.

La mancata costituzione in giudizio del MIUR giustifica la compensazione delle spese di lite.

**PQM**

Rigetta il ricorso;  
spese compensate.  
Si comunichi.

Milano, 14 luglio 2015

**IL GIUDICE**

***dott.ssa Giulia Marzia LOCATI***